



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 35913 del 1 marzo 2013

Oggetto: **Quesito:** D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Articolo 71, comma 6, lettera c).
Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione titolo di studio – Corso professionale di Tecnico chimico biologico di laboratorio.

Si fa riferimento alla vostra mail, con la quale si chiede se il corso professionale di Tecnico chimico Biologico di laboratorio possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi

La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore nell'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto, e al punto 2.2 i

diplomi di scuola superiore del previgente ordinamento che ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. n.87 e 88 del 15 marzo 2010 sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

In via generale, con riguardo al diploma indicato in oggetto, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti professionali, pone tale titolo di studio nel settore "Industria e Artigianato" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Stante quanto sopra, si osserva però che nel piano di studi del diploma in questione della durata di cinque anni, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza materie a carattere chimico biologico, e microbiologico e biotecnologico che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

D'altronde la scrivente ha avuto già modo di ritenere validi, ai fini della qualificazione professionale in questione, alcuni diplomi professionali di Tecnico di Laboratorio chimico microbiologico in quanto anch'essi contraddistinti da un piano di studi caratterizzato dalle materie sopra citate.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni riscontrate sul piano di studio, nel caso in oggetto si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, il diploma di maturità professionale di tecnico chimico e biologico.

Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Veneto,33 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2554 – fax +39 064821706
e-mail maria.caparrotti@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it